

nate a conservazione di tanto necessario Ramo di Finanze, di far acquisto di Sali di Contrabando parte per li bisogni delle loro Famiglie, e parte scandalosamente per farne anche delle vendite in grave pregiudizio, e danno dell'interesse del presente Conduttore, che per ogni riguardo di equità e Giustizia deve essere da noi possibilmente garantito.

Si fa perciò pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che tutti quelli, che avessero acquistati Sali di Contrabando per il solo bisogno delle loro Famiglie, quanto tutti quegli altri, che acquistati ne avessero per rivenderli, di dover nel termine di giorni otto dal momento della Pubblicazione del presente portarli alla Caneva di questa Comune, con dichiarazione per altro, che a que soli, che lo avessero acquistato per bisogno di sua Famiglia gli verrà pagato a soldi due per Libbra grossa Trevisana, e gli altri che lo avessero acquistato per rivendere dovranno pure tradurlo alla Caneva dove dal suddetto Conduttore, stante la pronta obbedienza gli verrà accordato qualche compenso.

Secondo. Passati detti giorni otto, tutto il Sale che si ritroverà nelle Case tanto degli uni, che degli altri sarà soggetto alle Pene del Proclama di questa Rappresentanza
del